

ART. 103 PIANO URBANO DEL TRAFFICO

La redazione del Piano Urbano del Traffico e dei suoi aggiornamenti deve rapportarsi con le dinamiche e le tendenze in atto, e in particolare con la programmazione delle trasformazioni urbanistiche previste dal PRG.

Il P.U.T. deve, altresì, tener conto:

- della classificazione funzionale della rete viaria operata dal PRG in relazione alle caratteristiche che le strade dovranno assumere ai fini della riqualificazione della rete stessa;
- della progettualità relativa alle nuove infrastrutture per la mobilità, con particolare riferimento a quelle in sede propria ed ai parcheggi di scambio;
- delle specifiche attuative del PRG, parte operativa, relative alla formazione di itinerari pedonali e ciclo-pedonali in sede promiscua;
- delle necessità di bonifica acustica identificate dal Piano comunale di risanamento acustico, di cui alla L.447/95.

CAPO II - AMBITI E FASCE DI RISPETTO

ART. 104 AMBITO DI RISPETTO ALL' AEROPORTO REGIONALE

E' la porzione di territorio comunale circostante l'aeroporto di S.Egidio, perimetrata nell'allegato cartografico A4_1 del PRG, parte strutturale, nella quale vigono le servitù ed i vincoli stabiliti nel piano particolareggiato di iniziativa regionale approvato con DPGR n. 581 del 18. 11. 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in detto ambito sono soggetti a limitazione le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, le antenne radio, gli impianti di elevazione ed in genere qualsiasi opera che possa costituire ostacolo alla navigazione aerea.

Ai sensi dell'art. 1 LR 27/91, i permessi di costruire rilasciati nell'ambito delle aree emergenti dalle superfici di limitazione ostacoli, così come individuate e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 6 e 7bis delle NTA del suddetto piano particolareggiato, sono inoltrati alla Giunta Regionale.

ART. 105 FASCE DI RISPETTO ALLE STRADE E FERROVIE E FASCE DI IGIENE AMBIENTALE

1. Vincoli e fasce di rispetto alle strade

Con riferimento alla classificazione delle strade di cui all'art.98, le fasce di rispetto sono quelle stabilite dalle normative nazionali in vigore: esse non sono indicate nelle cartografie del PRG.

In particolare vigono le seguenti prescrizioni:

- Al di fuori dei centri abitati, come delimitati con deliberazione comunale ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono le seguenti:

- strada extraurbana principale: m. 40
- strada extraurbana secondaria: m. 30
- strada extraurbana locale: m. 20

Qualora trattasi di interventi in zone classificate edificabili (insediamenti di tipo diffuso) le distanze da osservare sono le seguenti:

- strada extraurbana primaria: m.20
- strada extraurbana secondaria: m.10

- Al di fuori dei centri abitati in corrispondenza dei nodi stradali, degli incroci e delle curve, le fasce di rispetto sono determinate in base alle prescrizioni particolari dettate dal Nuovo codice della strada (art. 16, 17, 18) e del relativo Regolamento d'attuazione (art.27).

- Nelle aree interne ai centri abitati, le fasce di rispetto per l'edificazione e le fasce di visibilità sono regolate dal Piano generale del traffico urbano in vigore, di cui all'art. 36 del Codice della Strada.



Le destinazioni d'uso ammesse in relazione all'elenco di cui all'art.24, differenziate sulla base della classificazione degli insediamenti di interesse storico ambientale, ai sensi dell'art.13 del presente TUNA sono le seguenti:

- Nucleo Urbano e Centri Minori: 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-19-21-24-25-28-34-37
- Complessi Unitari (Ville): 1-2-3-4-7-8-9-10-12-15-17-18-19-20-21-22-24-25-27-34-37
- Aggregati Rurali: 1-4-7-8-10-12-24-25-27-34-37-47

ART. 114 ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ER

Le zone agricole di rispetto dei centri storici sono perimetrate nella cartografia generale del PRG parte operativa con il simbolo Er, secondo gli indirizzi dell'art. 24 del presente Tuna.

Nelle zone Er non è ammessa la costruzione di nuovi edifici.

Per gli edifici esistenti, destinati ad abitazione, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 7 della l.r. 1/2015, nonché ampliamenti nei limiti di cui all'art. 91 della L.R. n. 1/2015 e nel rispetto delle prescrizioni dettate per le zone BA, di cui all'art.113.

Per gli edifici con destinazione diversa da quella abitativa, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 91 della LR 1/2015, anche con possibile trasferimento nelle zone agricole circostanti.

CAPO III - NORME GENERALI PER LE ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

ART. 115 GENERALITA'

Le zone residenziali di completamento e di nuova espansione di cui al presente Capo sono perimetrate e normate nella parte operativa del PRG secondo gli indirizzi di cui all'art 25 delle presenti Norme.

ART. 116 ZONE RESIDENZIALI DI MANTENIMENTO B0

Sono insediamenti, prevalentemente residenziali, esistenti alla data di adozione del presente PRG (22.03.1999), nei quali sono ammessi gli interventi di seguito riportati.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 1, dell'art.7 della L.R. 1/2015 ed il loro uso a scopi residenziali (p.ti 1,2,3 e 4 art.13).

A scopo residenziale o per le esistenti attività artigianali non insalubri di 1^a e 2^a classe, è altresì ammessa la realizzazione di ampliamenti, da computare rispetto al volume dell'edificio esistente accatastato alla data del 24.06.2002, con una volumetria max. pari a mc. 300 per gli edifici unifamiliari e per quelli destinati alle attività artigianali sopra richiamate e pari a mc. 500 per quelli costituiti da due o più unità immobiliari ad uso abitativo, e comunque non superiore al 50% del volume esistente.

Gli ampliamenti di cui sopra ricomprendono gli eventuali incrementi volumetrici già assentiti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 delle NTA del previgente PRG.

Usi diversi degli edifici esistenti, o parti di essi, da quelli residenziali e per le attività artigianali di cui sopra, in ogni caso ammessi per le zone di completamento B di cui all'art.118, sono ritenuti compatibili nella misura in atto e/o regolarmente autorizzata alla data del 24.06.2002; per detti edifici o parti di essi sono ammessi soltanto gli interventi edilizi di cui al 2° comma.

Sono inoltre ammessi, previa verifica della dotazione degli standard urbanistici, cambi di destinazione d'uso del 20% della volumetria esistente e degli ampliamenti autorizzabili, per l'insediamento delle attività extraresidenziali previste all'art.118 del TUNA.

Le volumetrie di cui sopra possono essere utilizzate, totalmente o parzialmente, per la realizzazione di corpi edilizi staccati costituenti pertinenze degli edifici principali.

Sono ammesse sopraelevazioni per l'adeguamento dei sottotetti fino ad un massimo di m. 2,00 misurati in gronda; incrementi dell'altezza fino a m. 3,00 sono ammessi solo nei casi in cui l'altezza dell'edificio sopraelevato risulti minore o uguale all'altezza dell'edificio più alto tra quelli direttamente confinanti con esso.

In caso di demolizione degli edifici, residenziali e non residenziali, esistenti (ivi compresi gli annessi), la ricostruzione degli edifici residenziali può beneficiare degli incrementi volumetrici già stabiliti al 3° comma; mentre in caso di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali (sia per residenza che per attività artigianali non insalubri esistenti) l'incremento volumetrico max. è limitato a mc. 300, nel limite comunque fissato del 50% del volume esistente.



Nell'ipotesi di complessi unitari, appartenenti al medesimo proprietario, costituiti da un edificio principale e da altro accessorio, entrambi con destinazione residenziale accertata o autorizzata, alla data di adozione del presente PRG (22.03.1999), nei termini di cui sopra, è ammesso l'ampliamento dell'accessorio sino alla volumetria max. di mc. 300 anche mediante l'asservimento della volumetria utilizzabile per l'ampliamento dell'edificio principale.

Disposizioni particolari

1. Nelle zone B0 le trasformazioni edilizie non possono comportare altezze massime degli edifici superiori a m. 6.50.
2. Nelle zone B0 l'incremento volumetrico massimo è pari al 20% e comunque non superiore a mc. 200 rispetto al volume esistente.
3. Nella zona B0 in loc. Ponte Felcino è ammessa la destinazione d'uso a servizi socio-sanitari nel limite max del 30% della volumetria esistente.
4. Nella zona B0 in loc. Balanzano gli interventi ammessi per l'ampliamento dell'edificio esistente sono subordinati alla cessione gratuita al Comune della rata di terreno (indicata in cartografia con tratteggio), classificata come corridoio ecologico.
5. Nella zona B00 in loc. Casaglia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 della L.R. 1/2004.
6. Nelle zone B00 in loc. Pila, Madonna Alta, S. Sisto, S.Pietrino, Colombella, Case Nuove, San Giovanni del Pantano, Ramazzano, Elce, S.Maria Rossa, Piccione e San Martino in Campo non sono ammessi incrementi volumetrici rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati;
7. Nella zona B00 in via del Fosso sono ammessi senza incremento volumetrico soltanto gli interventi di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), dell'art.3 della L.R. 1/2004 nel rispetto degli artt.67, 69 e 74 del TUNA.
8. Nella zona B0 posta lungo la strada Olmo-Ellera è ammessa una SUC aggiuntiva pari a mq. 83.
9. Nella zona B00 in loc. Capanne la volumetria ammessa è determinata sulla base delle previsioni (Bo + Eb) vigenti alla data del 31.12.2018.
10. Nella zona B00 posta a Case Nuove di Ponte della Pietra all'interno del comparto CE 28 sono ammessi senza incremento volumetrico soltanto gli interventi di cui al comma 1 lett. a,b,c,d, dell'art.7 della L.R. 1/2015.

ART. 117 ZONE RESIDENZIALI DI MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE B0/R

Sono zone ove insistono edifici prevalentemente residenziali; per questi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso.

Con la redazione di piani attuativi di iniziativa privata estesi ai singoli comparti B0/R o secondo le modalità dell'art. 54 comma 2 della LR 1/2015, ovvero di piani attuativi di iniziativa pubblica, è possibile prevedere:

1. la demolizione e ricostruzione degli edifici aventi destinazione prevalentemente residenziale, anche con ubicazioni e sagome differenti; l'altezza max è quella dell'edificio più alto presente nel comparto;
2. l'ampliamento, per finalità residenziali, degli edifici di cui al punto precedente, nella misura max. di mc. 300, soltanto laddove venga perseguito l'adeguamento tipo-morfologico e dimensionale degli stessi rispetto a quelli che vengono mantenuti nel loro stato attuale;
3. la modifica delle destinazioni d'uso dei locali accessori degli edifici esistenti per finalità residenziali, ovvero per l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e direzionali già insediate;
4. la demolizione degli annessi esistenti e l'utilizzazione della volumetria, per finalità residenziali, commerciali, artigianali e direzionali, in accorpamento con gli edifici di cui ai punti 1 e 2.

I suddetti piani attuativi devono in ogni caso prevedere:

- la qualificazione degli spazi liberi, sia pubblici che privati;
- la realizzazione di marciapiedi e di aree per la sosta degli autoveicoli.

Prescrizioni particolari

1. Nella zona B0/R posta lungo via Cortonese, al fine di favorire la riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, sono ammessi senza piano attuativo e anche per ogni singolo edificio residenziale che insiste nel comparto, gli interventi di cui ai p.ti 1, 2 e 3 del presente articolo,



Parte Terza

DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E PERIURBANI, CENTRI ESTERNI, INSEDIAMENTI MINORI E INSEDIAMENTI SPARSI

ART. 107 OGGETTO, FINALITÀ E ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA OPERATIVA

1. La disciplina del PRG-Parte Operativa ha per oggetto:
 - a) con definizione grafica e normativa: gli ambiti del Sistema insediativo e dei servizi di cui alla Parte II, Titolo I del presente Tuna;
 - b) con definizione solo normativa: le componenti sistemiche per le quali il PRG-Parte Strutturale rinvia alla disciplina del PRG-Parte Operativa.
2. La disciplina del PRG-Parte Operativa è costruita utilizzando, articolando e specificando i parametri urbanistici ed edilizi, la classificazione degli interventi, le modalità attuative (diretta, diretta condizionata, indiretta) e di gestione di cui alla Parte I e Parte II, Titolo I del presente Tuna.
3. Il PRG-Parte Operativa viene aggiornato d'ufficio a seguito degli interventi edilizi e infrastrutturali che vengono attuati sul territorio in conformità al Piano stesso. Eventuali aggiornamenti necessari, a seguito del recepimento di indicazioni e prescrizioni di strumenti sovraordinati, nonché a seguito di errori materiali di natura grafica o di calcolo possono essere eseguiti d'ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale.

TITOLO I - INSEDIAMENTI ED ATTIVITA'

CAPO I - CENTRO STORICO DI PERUGIA

ART. 108 GENERALITA'

Tutti gli interventi nella zona A del "Centro storico", devono essere attuati secondo gli indirizzi dell'art. 23 e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 420/2007 e successive modificazioni. A supporto delle valutazioni sui singoli edifici da elaborare nel rispetto della DGR 420/2007 e successive modificazioni è stata elaborata una cartografia denominata: Tav.A "Centro storico. Classificazione degli edifici e degli spazi aperti".

ART. 109 INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi sugli edifici sono regolati dalla citata DGR 420/2007 e ss.mm.ii., sulla base della classificazione del singolo manufatto elaborata nel rispetto delle prescrizioni della stessa DGR.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- in caso di frazionamento di immobili residenziali, non è consentita la realizzazione di appartamenti di superficie inferiore a mq 40. Per la determinazione della superficie di cui sopra, i locali accessori della residenza, purchè adiacenti e collegati direttamente, possono essere computati con i coefficienti di riduzione previsti nell'art. 13 della legge 27.7.78 n. 392;

Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- E' vietata la realizzazione di terrazze e balconi a sbalzo sulle facciate degli edifici.
- Ascensori, scale, rampe:
Ove non sia possibile collocare all'interno di edifici corpi ascensori, corpi scala di sicurezza o rampe per il superamento delle barriere architettoniche, è ammessa la loro realizzazione esterna. In ogni caso scale e rampe devono essere aperte. I volumi necessari per la loro realizzazione non costituiscono aggiunte di cubatura.

Prescrizioni particolari

Le destinazioni d'uso ammesse nella zona At.Cs.6 e nelle aree limitrofe indicate con la linea puntinata, sono:

1. mercato;



2. esercizi commerciali per attività alimentare e non alimentare;
3. esercizi di ristorazione;
4. servizi ricreativi;
5. attività culturali;
6. parcheggi pubblici.

Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. 66, comma 2 della L.R. 1/2015.

L'area di intervento è quella identificata nella Cartografia generale tav. 8/15 della Parte operativa con la sigla At.Cs6. Essa è altresì estesa, nei termini e per le finalità espresse dalla presente normativa, alle aree limitrofe perimetrate nelle medesime tavole con linea puntinata, riguardante i piani seminterrati degli edifici ivi esistenti e l'area a verde pubblico del Pincetto.

E' ammesso con attuazione diretta:

1. Il recupero e la ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato Mercato Coperto, conservandone e valorizzandone le caratteristiche architettoniche originarie nonché la rimodulazione e l'ampliamento delle volumetrie esistenti localizzate nella terrazza per una SUC complessiva max di 800 mq.
2. La realizzazione di una nuova SUC pari a 200 mq., previa delocalizzazione degli ascensori di risalita da via XIV Settembre, per attività mercatali e per un nuovo accesso alla Biblioteca degli Arconi ed alla Sala Gotica. L'altezza massima dovrà essere pari a 4 m; le strutture dovranno essere leggere (in legno e acciaio), reversibili e di elevata qualità architettonica.
3. La ristrutturazione degli spazi denominati "Arconi" per la realizzazione di servizi di tipo culturale con connesse attività di ristorazione.

ART. 110 AREE NON EDIFICATE

Le aree non edificate sono distinte nella Tav. A "Centro Storico" allegata, in:

- aree verdi private (sono gli orti ed i giardini di pertinenza degli edifici)
- aree a verde pubblico (sono i giardini e gli spazi a verde aperti al pubblico, attrezzati o meno).
- aree a verde privato di particolare pregio
- aree a verde pubblico di particolare pregio

In tali aree non è consentita alcuna edificazione che comporti incremento volumetrico, nè è possibile realizzare parcheggi di superficie per auto. E' possibile eseguire interventi di arredo tenendo conto di quanto riportato negli allegati al PTCP denominati: "carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze" e "Abachi delle specie vegetali".

Nelle "Aree a verde privato di particolare pregio" e "Aree a verde pubblico di particolare pregio" non è consentito, per espressi motivi di tutela ambientale, realizzare parcheggi pertinenziali di cui alla Legge 122/89, neanche completamente interrati.

Aree pubbliche pedonali

La loro individuazione ha carattere di indirizzo per il Piano urbano del traffico.

In tali aree non è consentita alcuna edificazione; è consentito realizzare interventi di arredo, anche con occupazione continuativa del suolo.

Aree per viabilità, parcheggi e di pertinenza degli edifici

Sono individuate in cartografia senza campitura. Non è consentita alcuna edificazione che comporti incrementi volumetrici; sono consentiti interventi di arredo urbano fissi o temporanei di iniziativa pubblica e privata.

CAPO II - ALTRI INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

ART. 111 SVILUPPI STORICI

Sulla base degli indirizzi dell'art.24 "Insediamenti di interesse storico e ambientale", il Prg parte operativa articola le aree all'interno del perimetro degli sviluppi storici, in zone omogenee secondo le prescrizioni dei successivi artt.112, 113, 114.

All'interno degli sviluppi storici possono altresì essere individuate zone omogenee pubbliche o private



con destinazioni compatibili con gli indirizzi della parte strutturale.

ART. 112 ZONE CON CARATTERE STORICO, ARTISTICO E/O DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE A

Tutti gli interventi nelle zone A devono essere attuati secondo gli indirizzi dell'art 24 e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 420/2007 e successive modificazioni

Prescrizioni particolari

Gli edifici ricadenti in zona A* sono destinati a servizi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali; quelli ricadenti in zona A** sono destinati ad attrezzature e servizi di interesse generale. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 4 e 92, comma 2 del RR 2/2015.

ART. 113 ZONE DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BA

Sulla base degli indirizzi dell'art. 24 del presente Tuna, per le zone BA perimetrare all'interno dei diversi sviluppi storici sono previste le seguenti prescrizioni particolari:

- SV - 5 :** Zona BA1: è ammesso l'incremento volumetrico massimo di mc. 300. Modalità di intervento: redazione Piano di Recupero.
Zona Ppu: la realizzazione del parco pubblico dovrà recuperare e risanare i ruderi ancora presenti del castello.
- SV - 6 :** Zona BA1: demolizione totale dei volumi ad ovest dell'edificio principale con possibilità di ampliamento dello stesso edificio principale di mc. 600, con h max non superiore all'edificio principale esistente. Modalità: progetto edilizio singolo senza Piano di Recupero.
Zona BA2: è ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi accessori con una volumetria complessiva di mc. 1200 per tutto la zona BA2 in questione. Modalità di intervento: redazione Piano di Recupero.
- SV - 7 :** Zona BA1: in tale zona, a condizione di demolire i due volumi esistenti, indicati in cartografia con i n. 1 e 2, è ammessa la costruzione di un unico fabbricato di volumetria complessiva pari alla somma dei due volumi demoliti incrementata del 50%, con h max pari a m. 4.00, nel sito dell'attuale edificio n.1.
- SV - 11 :** Zona BA1: Previa redazione di Piano di Recupero riguardante l'intera zona BA1, è ammesso: - demolizione totale dell'essiccatoio e la ricostruzione di volumi per un max di 500 mc oltre la volumetria autorizzata e demolita (essiccatoio).
Zona BA2: Previa redazione di Piano di Recupero riguardante l'intera zona BA2, sono ammesse due possibilità: a) demolizione volume accessorio esistente e ricostruzione con incremento di mc 200 oltre la volumetria demolita. b) semplice aumento di mc 200 in ampliamento e non in sopraelevazione, senza demolizione dell'accessorio.
- SV - 12 :** Zona BA1: è ammesso un incremento del 10% calcolato sui volumi urbanistici autorizzati esistenti. Modalità: progetto singolo senza Piano di Recupero.
- SV - 13 :** Zona BA1: è ammessa la demolizione dei volumi accessori, la ricostruzione con degli stessi con una volumetria complessiva pari al volume demolito incrementato del 50%, senza superare le altezze massime degli edifici adiacenti, ma con l'obbligo della sostituzione degli elementi incompatibili con la tipologia edilizia.
Modalità: progetto singolo senza Piano di Recupero.
Zona BA2: è ammesso un incremento della volumetria esistente pari a mc. 200.
- SV - 14 :** Zona BA1: è ammessa la demolizione di volumi esistenti e la ricostruzione di un edificio con volumetria max di mc. 600 e h. max = 4,00 mt.
Modalità: progetto singolo senza Piano di Recupero.
- SV - 16 :** Zona Ppu: L'intervento in tale area per la realizzazione di un parco pubblico dovrà prevedere, oltre al recupero dei manufatti edilizi storici esistenti, anche la valorizzazione delle percezioni visive e panoramiche.
- SV - 19 :** E' consentita ai sensi dell'art. 61 della L.R. 27/2000 la monetizzazione degli standard previsti dall'art. 174 del TUNA (parcheggi e verde pubblici); la quota non monetizzata è



vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia pari a 2 volte l'alveo, ed all'interno dei corpi d'acqua stessi;

- lo sfalcio, la trinciatura e le lavorazioni nei seminativi soggetti a set-aside, nel periodo tra il 20 febbraio e il 31 agosto;
- il transito di qualsiasi veicolo a motore lungo piste, mulattiere e sentieri di boschi, praterie, prati e seminativi, nonché al di fuori della rete rotabile, se non per comprovate esigenze colturali, di gestione del fondo e di servizio. Per la viabilità forestale vanno applicate le limitazioni al traffico veicolare a motore ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera a della LR 28/2001 e successive modifiche e integrazioni, previa tabellazione da parte dell'Ente competente per territorio;
- il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, areali e negli impluvi, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio su predefiniti punti di guado;
- l'utilizzo di specie alloctone per rimboschimenti/imboschimenti, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno;
- il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto;
- l'apertura di nuove cave, miniere e torbiere, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
- l'alterazione e la riduzione di paludi, stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale temporaneo e corpi d'acqua. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone;
- l'estirpazione della vegetazione dei corpi idrici, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido e degli interventi per il mantenimento dell'officiosità idraulica. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone;
- l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. L'immissione di specie o sottospecie animali autoctone o naturalizzate può essere effettuata previa valutazione dei possibili effetti sulla biocenosi esistente;
- il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri non preventivamente autorizzato, salvo che per motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
- l'incendio delle stoppie e della vegetazione spontanea nel periodo 1 gennaio - 31 agosto;
- lo spietramento e la successiva lavorazione e messa a coltura di pascoli aridi;
- qualsiasi alterazione delle cavità ipogee, e in particolare l'ostruzione degli ingressi esistenti, la realizzazione di nuove aperture, la realizzazione di strutture e attrezzature per la visita, l'illuminazione.

All'interno delle aree forestali non è ammessa la deroga alle norme stabilite dall'art. 27 del Regolamento Regionale 7/2002 (superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni). Per interventi colturali in fustaia il limite massimo di intervento è di 10 ha/anno. Per interventi di rinnovazione in fustaia il limite massimo di superficie accorpata è fissato in un ettaro.

Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale le condutture elettriche e di ogni altro impianto a rete aereo o sotterraneo devono essere realizzate, di norma, lungo i confini delle testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole o alla conservazione dell'ambiente naturale. In dette aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 152 del "Codice dei beni culturali".

ART. 82 RETE ECOLOGICA COMUNALE (RE-PG)

Nella tavola "Ricognizione delle componenti ambientali" Allegato A4_3, è perimetrata la Rete ecologica comunale, la quale approfondisce il sistema faunistico ambientale locale di derivazione dalla Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU), ai sensi degli artt. 81 e 82 della LR 1/2015.

La Rete Ecologica regionale di cui alla carta n. 6 allegata alla legge regionale 27/2000 è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

Sono componenti della Rete Ecologica regionale:

- a) le unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione



CAPO VI - NORME DI TUTELA IGIENICO E AMBIENTALE

ART. 84 FASCE DI RISPETTO E AREE DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA E DEI FIUMI E AREE A RISCHIO IDRAULICO

In corrispondenza di tutti i corsi d'acqua e fiumi vigono i divieti e le prescrizioni di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523.

In applicazione di quanto previsto all'art. 39 del PTCP e sulla base delle specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, sviluppate per la redazione del PRG, tenuto conto degli aspetti naturalistici ambientali e delle caratteristiche morfologiche degli ambiti fluviali, tutelati dal PRG con le norme di cui agli articoli 38, 44, 55, 51, 34 e 86 del presente TUNA, è vietata all'esterno dei centri abitati, individuati con D.G.C. n. 1333 del 21.4.1994 e s.m.i. per le implicazioni connesse all'applicazione del Codice della strada ed alle varie esigenze di carattere urbanistico, ogni forma di edificazione a distanza inferiore a m. 30,00 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua.

All'interno dei centri abitati, nella fascia compresa fra i 10 e i 30 m, misurata dalla sponda o dal piede dell'argine esterno di fiumi e torrenti o dal confine demaniale sono ammessi, previa valutazione del rischio idraulico, geologico delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali:

- gli interventi previsti nelle zone omogenee B;
- gli interventi previsti per le zone omogenee C, D, F dotate di Piano Attuativo alla data del 23 luglio 2002 (entrata in vigore del PTCP).

Resta fermo il divieto di ogni forma di edificabilità per una fascia di 10 m dalle stesse sponde.

Alla distanza di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua vincolati, all'esterno dei centri abitati al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietata qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione dell'attività agricola (in conformità con l'assetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo), della ricostituzione della vegetazione ripariale, della realizzazione di apposite piantumazioni produttive, dei sentieri e/o delle piste ciclabili di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 46/97, degli interventi di recupero ambientale e ripristino ambientale e delle opere di manutenzione idraulica; è altresì vietato il taglio della vegetazione ripariale, arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica. Sulla base delle suddette indagini di valutazione del rischio idraulico, la tavola "Ricognizione delle componenti ambientali", Allegato A4_1 "Rischio Ambientale" (scala 1:10.000) al PRG e l'Allegato: Carta della pericolosità idraulica, parte strutturale definisce le aree a potenziale pericolosità idraulica, nei quali gli interventi di trasformazione del territorio, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- per l'approvazione dei piani attuativi o, se non previsti, per il rilascio del permesso di costruire, devono essere prodotti studi idraulici redatti secondo le direttive del PAI per valutare le condizioni puntuali di pericolo per tempi di ritorno pari a 200 anni;
- devono essere realizzati interventi di adeguamento della rete scolante di valle.
In dette fasce, laddove i calcoli idraulici accertino una situazione di pericolosità, non sono ammesse nuove costruzioni, interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia che comportino la creazione di ostacolo al deflusso idrico superficiale, quali piani interrati, chiusura di porticati e recinzioni in muratura. Sono comunque ammessi interventi:
- di salvaguardia e protezione atti a ridurre le condizioni di rischio;
- diretti alla realizzazione di impianti e servizi per la tutela e la migliore utilizzazione delle acque, purché consentiti dalla vigente normativa statale e regionale.

In dette fasce sopraindicate, qualora l'area di interesse ricada all'interno delle perimetrazioni definite "aree di potenziale pericolosità idraulica" individuate dagli studi redatti dal Comune di Perugia e dagli studi di aggiornamento del PAI dovranno essere comunque seguite le prescrizioni di cui sopra.

In applicazione del comma 5 art. 4 delle norme del vigente PAI, il suddetto Allegato A4_1 e della carta di pericolosità e di rischio idraulico, riporta altresì i limiti delle fasce fluviali e delle zone di rischio idraulico individuate dal medesimo PAI, all'interno delle quali si applicano le prescrizioni dirette relative all'assetto idraulico contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34 e 35 delle citate norme.

I manufatti, anche in parte attraversati dal limite di fascia fluviale e/o zona di rischio sono ricompresi



nella fascia fluviale e/o zona di rischio interessata dalle prescrizioni più restrittive. In tutte le aree di cui al presente articolo, fatti salvi i casi in cui sono dettate prescrizioni più restrittive per l'attuazione degli interventi, è vietata ogni forma di impermeabilizzazione dei terreni con qualsiasi tipo di pavimentazione non filtrante. Nei casi in cui il perimetro delle suddette fasce di rispetto interessi parzialmente comparti edificabili in fase di attuazione, le relative possibilità edificatorie, attribuibili all'intero comparto, possono essere utilizzate nelle aree poste al di fuori del limite di esondabilità ma comunque interne allo stesso comparto.

Ai fini della tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, nella tavola di "Ricognizione dei vincoli paesaggistici ...", Allegato A3_1, "Vincoli Ex Lege" sono indicate le acque pubbliche incluse negli omonimi elenchi approvati dalla Regione dell'Umbria, per le quali, nell'ambito di 150 m. dalle sponde, qualsiasi modificazione dell'aspetto esteriore dei luoghi è subordinata all'autorizzazione ambientale di cui all'art. 146 del medesimo D.Lgs. 42/2004.

In detti ambiti:

- sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione ed è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo;
- è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie;
- sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) e f) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii. e quelli di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 91 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii. finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate;
- sono ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.

Il PRG oltre alle fasce di rispetto riferite al D.Lgs. 42/2004, indica nella stessa tavola "Ricognizione dei vincoli paesaggistici...", Allegato A3_1, le Aree di salvaguardia locale dei corsi d'acqua, al fine di estendere la tutela paesaggistica ambientale del sistema idrografico di particolare rilevanza territoriale. Per tali aree, qualora coincidenti con le fasce di rispetto ai corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e alle fasce fluviali del PAI si applicano le disposizioni espresse nei paragrafi precedenti.

Nelle Aree di salvaguardia locale dei corsi d'acqua, gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), f) della LR 1/2004, debbono essere progettati secondo le indicazioni dell'allegato A del PTCP e sottoposti al parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica.

ART. 85 AMBITI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

Sono aree in cui sono presenti risorse idriche di interesse generale individuate dal Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria, coincidenti con l'Unità di Paesaggio 1S (valle del Chiascio) individuata in planimetria.

All'interno di tale Udp è vietata la realizzazione di ogni opera di escavazione e perforazione, l'installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività nonché lo smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e solidi e l'uso di pesticidi che possono recare pregiudizio alle risorse acquifere.

Qualunque altro tipo di intervento deve essere corredato da un'apposita relazione idrogeologica che definisca ogni possibile relazione tra l'intervento proposto ed il complesso delle risorse acquifere e ne

